



CITTÀ DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

Area Tecnica
Settore Urbanistica

**Variante al piano attuativo area per attività di produzione,
lavorazione e deposito terricci in loc. Pietramora**

Relazione Motivata

ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i.

Responsabile del Procedimento: Geom. Marzia Stefani

Marzo 2017

PREMESSE

A seguito della pubblicazione, ai sensi dell'art. 111 comma 5 della LRT 65/2014 e s.m.i., sul BURT n. 12 del 23.03.2016, dell'avviso della mancata presentazione delle osservazioni al Piano Attuativo, concernente l'area per attività di produzione, lavorazione e deposito terricci in loc. Pietramora, adottato con D.C.C. n. 4 del 29.01.2016, lo stesso è divenuto efficace.

Il suddetto piano per effetto della previgente formulazione dell'art. 5 bis, comma 2, della L.R. 10/2010, introdotto dall'art. 8, comma 2, della L.R. 6/2012, che testualmente recitava *"In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali."*, secondo il richiamato principio di non duplicazione delle valutazioni, non è stato sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità poiché non comportante variante al piano sovraordinato, già oggetto di valutazione dei profili ambientali.

Con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, pubblicata sul BURT n. 9, parte prima, del 04.03.2016, successivamente all'avvenuta adozione del suddetto piano, sono state introdotte modifiche alla L.R. 10/2010 al fine di adeguarla alle modifiche successivamente intervenute al D. Lgs. 152/2006. Tale norma ha quindi riformulato il richiamato art. 5 bis, comma 2, limitando la non sottoposizione a VAS e a verifica di assoggettabilità i soli piani attuativi che non comportano variante, ma solo per i casi in cui *"lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste."* La richiamata legge regionale ha comunque previsto forme di semplificazione per i casi diversi da quelli contemplati al richiamato articolo, attraverso l'introduzione di una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportano modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, inserendo il comma 3 ter, all'art. 5 della L.R. 10/2010 che testualmente dispone: *"3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa."* Al protocollo generale dell'Ente n. 5015 in data 26.07.2016 è stata presentata la variante al suddetto piano attuativo, oggetto di istruttoria, che, diversamente dall'originario piano, per effetto del richiamato art. 5, comma 3 ter, della vigente L.R. 10/2010, è sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di accertare che le modifiche proposte non comportino impatti sull'ambiente.

La presente relazione viene pertanto redatta ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 allo scopo di verificare se la variante in oggetto comporti impatti sull'ambiente e consentire all'Autorità Competente di esprimersi sull'assoggettabilità o meno della stessa a VAS.

CONTENUTO DELLA VARIANTE

La suddetta variante al Piano Attuativo concernente l'area per attività di produzione, lavorazione e deposito terricci in loc. Pietramora, pur non comportando un aumento della superficie utile lorda pari a mq 1.500,00, non modificando il perimetro del piano e non prevedendo riduzione complessiva degli standard previsti nel piano attuativo oggetto di variante, comporta un modesto aumento del volume ed una diversa distribuzione dei percorsi di servizio destinati al transito dei mezzi utilizzati per la lavorazione ed il trasporto dei terricci.

A seguito della diversa soluzione progettuale che il richiedente intende percorrere, al fine di meglio utilizzare gli spazi a disposizione per l'attività, l'immobile di nuova realizzazione avrà infatti una copertura a falde in sostituzione della copertura piana prevista nella originaria proposta di piano. Tale diversa

soluzione, conforme alle caratteristiche tipologiche di cui all'art. 30 delle Norme del R.U., comporterà pertanto un modesto aumento di volume derivante dalla diversa quota di colmo della copertura, pur rimanendo invariata l'altezza massima dell'edificio di mt 7,00. Le ulteriori modifiche proposte riguardano modeste variazioni ai percorsi di servizio, ridimensionati in diminuzione rispetto al piano approvato, rimanendo comunque invariata la superficie dei basamenti per lo stoccaggio e la lavorazione dei materiali. In considerazione di quanto sopra esposto, la variante al Piano Attuativo, conforme al vigente R.U., non ravvisando interferenze specifiche con invarianti strutturali e vincoli o incremento delle pressioni generate sulle risorse, si ritiene non possa produrre impatti sull'ambiente rispetto alla originaria previsione urbanistica che, per le motivazioni espresse in premessa, non è stata sottoposta a VAS poiché non comportante variante al sovraordinato vigente R.U. già oggetto di valutazione dei profili ambientali.

Il Responsabile del procedimento

Marzia Stefani